

Cassazione penale sez. fer. – 30 settembre 2014 - Numero: 40393

AIA – Scarichi - Art. 29 quattordices –

Il mancato monitoraggio degli scarichi idrici ed i componenti del sistema del controllo dello scarico dell'impianto di depurazione imposti all'AIA , ovvero la mancata trasmissione all'ARPA di tali monitoraggi , comportano la violazione penale –

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI	Luisa	-	Presidente	-
Dott. MULLIRI	Guicla	-	Consigliere	-
Dott. CAPRIOGLIO	P.M.	-	rel. Consigliere	-
Dott. CAPOZZI	Angelo	-	Consigliere	-
Dott. CARRELLI PALOMBI	Roberto	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 644/2013 TRIBUNALE di MILANO, del 06/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/08/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO Immacolata
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6.6.2013 il Tribunale di Milano condannava T. L. alla pena di Euro 6000 di ammenda, per avere omesso di osservare, in qualità di responsabile dello stabilimento Profilati Lonatesi, le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale, così incorrendo nella violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29, comma quattordices. Veniva evidenziato che la ditta menzionata aveva ottenuto autorizzazione integrata ambientale (AIA) dalla Regione Lombardia, che erano state condotte verifiche per accertare l'adeguamento alle prescrizioni che avevano dato esito non positivo, nel senso che da un primo controllo era emerso in epoca dal marzo 2009 al settembre 2009 un mancato monitoraggio degli scarichi idrici ed i componenti del sistema del controllo dello scarico dell'impianto di depurazione.

Il fatto che nel 2009 sia stato installato un campionatore automatico era irrilevante, poichè lo spirare del termine al 30.10.2007, entro cui dovevano essere attuate le prescrizioni, segnava il momento di consumazione del reato. Per la natura delle violazioni si configurava un reato permanente in quanto, dopo detto termine, il T. non aveva adempiuto alle prescrizioni, persistendo nel comportamento antidoveroso fino al settembre 2009, quando venne rimossa la situazione di antigiuridicità.

2. Avverso tale decisione, interponeva appello il difensore dell'imputato, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda.

Con detto ricorso è stata dedotta erronea valutazione delle risultanze processuali, genericità dell'addebito, insussistenza del reato, difetto di prova certa.

Vien fatto rilevare che inizialmente venne contestato l'addebito di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 norma abrogata dal D.Lgs. n. 128 del 2010; l'art. 29 quattordices è stato introdotto in data 29.6.2010, in un tempo successivo a quello del fatto in contestazione. Per effetto dell'abrogazione si sarebbe dovuto assolvere l'imputato, perchè il fatto non era più previsto dalla legge come reato.

Ancora sostiene la difesa che non sarebbe mai stata richiesta la trasmissione dei dati sul monitoraggio degli scarichi che invero erano stati regolarmente eseguiti. Il campionatore automatico fu installato nel settembre 2009, laddove in precedenza aveva operato con campionature discontinue, attraverso un campionatore portatile, senza mai registrare il superamento della soglia del 10% delle concentrazioni delle sostanze pericolose, per cui non sarebbe dato comprendere dove sussisteva la violazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il quesito sulla sussistenza o meno di continuità normativa fra il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29 quattordices, comma 2 per cui vi è stata condanna nel caso di specie ed il reato di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 ha trovato adeguata risposta in termini affermativi in un recente arresto di questa Corte di legittimità (Sez. 3, 27.11.2013, n. 9614). In detta pronuncia è stato puntualizzato che dalla semplice lettura delle due disposizioni è dato cogliere identica formulazione letterale, atteso che entrambe sanzionano "colui che pur essendo in possesso di autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente". E' stato aggiunto che la nuova disciplina non prevede alcuna esclusione dall'ambito della propria applicazione per le autorizzazioni rilasciate nella vigenza della vecchia legge e che la rilevata continuità fra le due fattispecie trova conferma nel dato sistematico, per la sostanziale identità del complesso della nuova regolamentazione dell'autorizzazione integrata ambientale rispetto al previgente testo.

Pertanto attesa la continuità normativa tra le due disposizioni, non ricorre alcun problema in termini di corretta contestazione, avendosi riguardo alla medesima condotta considerata dai due testi in successione e meno che meno può parlarsi di situazione intertemporale che sarebbe rimasta priva di sanzione.

Quanto poi alla violazione della autorizzazione integrata ambientale, il testimoniale escusso ha ampiamente rappresentato come l'imputato non si attivò per installare gli impianti per effettuare i monitoraggi e comunicarne gli esiti all'autorità competente, così incorrendo dal 30.10.2007 (data in cui scadeva il termine per l'adeguamento alle prescrizioni) e fino al settembre 2009 (data dell'installazione di un campionatore automatico) nella violazione contestata, come dettagliatamente descritto in sentenza (pag.1-2). E' stato infatti sottolineato come gli esiti dei monitoraggi non solo non vennero mai trasmessi all'ARPA, ma non vennero neppure prodotti durante o al termine delle verifiche ispettive, il che imponeva di ritenere che i monitoraggi non fossero mai stati compiuti prima del settembre 2009. Così come incontestabile è il dato che il campionatore automatico fu installato solo nel settembre 2009, laddove il termine era scaduto dal 30.10.2007. Corretto è quindi stato il recepimento dei dati dai flussi informativi ed altrettanto corretta è stata la conseguente elaborazione.

Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 agosto 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2014